

COMUNE DI CASTELMASSA

Provincia di ROVIGO



REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI AL PERSONALE ED IL POTENZIAMENTO DEL SETTORE ENTRATE

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 16 DEL 30/01/2020

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 – Soggetti interessati	3
Articolo 3 – Funzioni e attività ai fini degli Incentivi	3
Articolo 4 – Costituzione del fondo	3
Articolo 5 – Determinazione e Ripartizione degli incentivi.....	4
Articolo 6 – Trattamento accessorio.....	4
Articolo 7 – Entrata in vigore.....	4

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio Finanziario.
2. L'erogazione di tali incentivi è finalizzata a promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'accertamento dell'evasione dell'IMU e della TARI, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2 - Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio effettivamente impegnato nelle attività di cui all'oggetto.

Articolo 3 - Funzioni e attività ai fini degli incentivi

1. Il Responsabile d'imposta è il funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale dell'Imposta Comunale sugli Immobili (IMU, TARI), ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.lgs. 504/2002, designato con deliberazione di Giunta Comunale.
2. Spetta a quest'ultimo sottoscrivere le richieste ai contribuenti, gli avvisi di accertamento, i dinieghi, le rettifiche e gli annullamenti degli stessi oltre ad apporre il visto di esecutività sui ruoli e disporre gli eventuali rimborsi.
3. Qualora l'avviso venga impugnato, spetta a quest'ultimo assistere l'amministrazione nel contenzioso di fronte alle Commissioni Tributarie, fatti salvi i casi di particolare complessità per i quali può essere prevista la nomina di un patrocinatore esterno all'Ente e di provata professionalità.
4. Al Personale dell'Ufficio Tributi spetta il compito di eseguire operativamente le attività di controllo e verifica al fine di contrastare l'evasione d'imposta e la predisposizione dei conseguenti provvedimenti nei confronti dei contribuenti, compresa l'iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva dei provvedimenti insoluti.

Articolo 4 - Costituzione del fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il fondo per l'incentivazione viene costituito in via preventiva nella misura percentuale del 5% rispetto all'importo iscritto a Bilancio a titolo di recupero dell'evasione IMU e TARI.

Articolo 5 – Determinazione e Ripartizione degli incentivi

1. L'importo complessivo degli incentivi da liquidare viene determinato nel 5% delle somme riscosse e non contestate, in seguito alla emissione di solleciti, avvisi di pagamento, liquidazione e accertamento, nonché in seguito alla predisposizione di elenchi per la riscossione coattiva.
2. Gli incentivi saranno ripartiti ai componenti del gruppo di lavoro in base alle seguenti percentuali:
 - Responsabile d'imposta 25%;
 - Personale addetto alla fase accertativa 65%;
 - Personale amministrativo/collaborativo 10%;
3. Le quote da attribuire ad ogni singolo dipendente addetto alla fase accertativa sono quantificate annualmente dal Responsabile d'imposta sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo apportato al servizio di recupero evasione IMU e TARI e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.
4. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

Articolo 6 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Finanziario, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. In sede di assegnazione degli obiettivi del Servizio Finanziario vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.